



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DEL PIANO
PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI CHE POSSONO
COMPORTARE L'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI
ELETTRICI, MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETICI



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



INDICE

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'	3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
Art. 3 - DEFINIZIONI	4
Art. 4 - ATTO AUTORIZZATIVO	5
Art. 5 - LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'	6
Art. 6 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' AI FINI DI EVENTUALI ESPROPRI	7
Art. 7 - PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO	7
Art. 8 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE	8
Art. 9 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DIVERSI DALLA TELEFONIA CELLULARE	10
Art. 10 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE	10
Art. 11 - CONTROLLI	10
Art. 12 - CATASTO DEGLI IMPIANTI	10
Art. 13 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	11
Art. 14 - IMPIANTI PROVVISORI	11
Art. 15 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	11
Art. 16 - INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE	12
Art. 17 - ITER PROCEDIMENTALE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE VARIANTE	12
Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI	12
Allegato 1	13
Allegato 2	15



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



ART.1

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento comunale per l'installazione d'impianti di teleradiocomunicazione per Reti di telefonia mobile viene redatto, unitamente ad altra documentazione integrativa, allo scopo di aggiornare il Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile (*c.d. Piano delle Antenne*). Tale strumento disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti originanti campi elettromagnetici (CEM) in ottemperanza alla legislazione vigente.
2. Le principali finalità sono le seguenti:
 - a. minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici, al fine di tutelare la salute pubblica;
 - b. minimizzare i fattori di impatto paesaggistico, ambientale e visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
 - c. razionalizzare la distribuzione delle Stazioni Radio base (SRB) nel territorio al fine di ottimizzare la potenza irradiata dagli impianti ed omogeneizzare e contenere i livelli di campo elettromagnetico emessi, garantendo la qualità del servizio di telefonia mobile, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;
 - d. minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assenti, derivanti dalla realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - e. garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza;
3. Le suddette finalità vengono perseguite adottando i seguenti principi fondamentali:
 - a. Principio di Minimizzazione: il più basso rischio potenziale possibile, come sancito dalla Legge Quadro 36/2001 e DPCM 08/07/03;
 - b. Principio di Giustificazione: ogni esposizione della popolazione ai Campi elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di ricavare, evitando ogni esposizione non necessaria;
 - c. Principio di Ottimizzazione: una esposizione giustificata che rispetti i principi di cautela e minimizzazione impone che l'esposizione venga ottimizzata, cioè che debbano essere utilizzate apparecchiature che diano luogo alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile.
 - d. Principio di Perequazione: tutti i cittadini godono del servizio e sono esposti in modo quanto più possibile omogeneo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti ai Gestori.
 - e. Principio di Precauzione: come previsto dal trattato C.E. e dalla risoluzione del 13 aprile 1999 e successivi documenti: "il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, e quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

La Commissione Europea sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Il Comune di Fermo si impegna, qualora dovessero verificarsi tali condizioni, a modificare le proprie decisioni, in ottemperanza al principio di precauzione.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. In conformità all'art.3 della Legge Regionale 30.03.2017 n. 12, il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su base carrata e gli impianti provvisori installati nel territorio del Comune di Fermo.
2. Il presente Regolamento viene redatto in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché nel rispetto del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz), del successivo D. Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche), del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla L. n.221 del 17 dicembre 2012, e della L.R. n.12 del 30 marzo 2017.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a. **Gestore**: licenziatario munito del titolo abilitativo all'esercizio di telecomunicazione;
 - b. **Stazione radiobase**: stazione radio di terra a servizio di uno o più Gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
 - c. **Antenna radiobase**: elemento di ricezione o di trasmissione facente parte di una stazione radio base (SRB), a servizio di un singolo Gestore;
 - d. **Impianto radiobase**: insieme di una o più antenne di un singolo Gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge; l'insieme di una o più antenne è inteso, in questa sede, come rientranti in



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



un unico standard. Pertanto, impianti funzionanti con standard diversi (ad esempio: UMTS e LTE, ciascuno appartenente ad un proprio gruppo di antenne) sono considerati impianti diversi;

- e. **Macrostazione:** insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- f. **Limiti di esposizione:** valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione secondo quanto previsto dal DPCM 8/7/2003;
- g. **Valori di attenzione:** a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze comprese tra 0,1 MHz e 300 GHz in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, ivi incluse le pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, logge -aperte e non-, verde privato, giardini e cortili, esclusi i lastrici solari, i valori di attenzione sono assunti uguali a quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8/7/2003;
- h. **Obiettivi di qualità:** la minimizzazione dell'impatto urbanistico-ambientale e dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera d della legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08/07/03;
- i. **Aree vincolate, o sensibili:** asili, scuole, ospedali e/o case di cura, o luoghi ad essi assimilabili per analogia, residenze socio sanitarie, ospizi, ecc., ovvero aree di interesse storico-artistico e paesaggistico-ambientale, meglio definite all'art. 10 della L.R. n. 12/2017;
- j. **Reti cellulari:** sistema di copertura radio in base alla quale il territorio viene suddiviso in "celle" servite ciascuna da una stazione ricetrasmittente, avente a disposizione un certo numero di canali radio, che consente il riuso intensivo dei canali messi a disposizione del sistema (tipico nelle reti di telefonia mobile);
- k. **Impianti di telecomunicazione non-cellulari:** sistema per la distribuzione di segnali radio di tipo diffusivo (tipico delle reti radio e televisive);
- l. **Microcella:** Stazione Radio Base che eroga al connettore d'antenna una potenza massima di 10 Watt;
- m. **Titolare:** soggetto in possesso dell'atto autorizzativo e che realizza la struttura di supporto;
- n. **Locatario:** Gestore che utilizza la struttura realizzata dal soggetto Titolare su immobile di proprietà pubblica o privata a seguito di stipula di contratto di locazione con il Comune o con Soggetti privati.

ARTICOLO 4

ATTO AUTORIZZATIVO

1. L'installazione, le modifiche e la rimozione dei sistemi di cui all'art.3, lettere b), c), d), e), m), e n) sono disciplinati dalla normativa di settore di riferimento.
2. Conformemente all'art. 87, comma 4 del D.Lgs. 259/03, il competente sportello comunale



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

ARTICOLO 5

LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 Mhz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 Mhz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3MHz-300GHz)

2. Gli obiettivi di qualità, intesi come valori di campo, per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità			
0,1 Mhz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3MHz-300GHz)

3. Gli stessi limiti e valori s'intenderanno variati automaticamente ove norme emanate da Enti sovraordinati intervengano con specifiche disposizioni.
4. Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

5. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 e nell'allegato C del D.P.C.M. 08/07/2003.
6. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati dovrà essere minore di uno. In caso contrario si dovrà applicare la riduzione a conformità.

ARTICOLO 6

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

1. Le stazioni radio base per reti cellulari di nuova previsione, anche e soprattutto in ottemperanza all'art.10, comma 1 lettera b) della L.R. n.12/2017, sono installate in via prioritaria su siti di proprietà comunale in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva e di accesso, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente finitime in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.
2. Il piano viene redatto sentiti i gestori, i comitati dei cittadini, consultata la cittadinanza e le altre istanze previste dalle Leggi e Regolamenti al fine di armonizzare gli interessi contrapposti, prevedendo una razionale distribuzione degli impianti ed un eventuale riordino delle installazioni, con risanamento e/o delocalizzazione degli impianti non conformi alla normativa vigente.
3. L'individuazione dei siti per l'installazione di impianti di cui sopra costituisce presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità anche ai fini di eventuale esproprio del sito e/o dei diritti reali di godimento sullo stesso.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di espropriare, con la procedura prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259, tutti quei siti che per la loro particolare rilevanza urbanistica o di utilità pubblica, connessa al corretto svolgimento del servizio di telefonia mobile, potranno essere considerati idonei in alternativa o in aggiunta a quelli previsti nella presente variante al Piano delle Antenne.

ARTICOLO 7

PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO

1. Per la redazione del Piano comunale delle antenne, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante, sono stati acquisiti i piani-programma di sviluppo delle Reti di telefonia cellulare dei Gestori operanti nel territorio nazionale.
2. L'art.11, della L.R. n.12/2017, di seguito integralmente riportato, disciplina la presentazione dei Piani di Rete:

“Comma 1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale di cui all'articolo 6. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente. Comma 2. I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti. Comma 3. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici. Comma 4. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata".

ARTICOLO 8

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE E DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI

1. Il Piano Comunale per l'insediamento degli impianti di teleradiocomunicazione, di cui il presente Regolamento è parte integrante, comprende gli elaborati grafici nei quali sono riportati i siti in cui è stata accertata la presenza degli impianti di cui all'art.2 alla data di redazione del presente Regolamento e i siti di nuova previsione individuati dal Piano, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti stessi, fermi restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all'art. 10 della L.R. 30/03/2017 n. 12.
2. Gli impianti di cui al presente Regolamento dovranno essere progettati e installati in funzione dello specifico contesto urbanistico. Dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
 - Installazione in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
 - Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, parcheggi, isole di traffico ecc., ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra; aree destinate a impianti sportivi;
 - Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.), prevedendo a carico dei Titolari o Gestori le eventuali modifiche o sostituzioni di strutture funzionali all'utilizzazione.
3. Sono ammissibili soluzioni a palo -comunque non strallato- prioritariamente in area pubblica, da progettare come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente finitime in cui non si preveda una permanenza umana superiore alle quattro ore.
4. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



interrate. Tutto ciò dovrà avvenire conformemente a quanto contenuto nel Regolamento comunale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale approvato con atto di C.C. n. 62 del 28.07.2016.

5. In caso d'installazione degli impianti su immobili esistenti, occorre evitare strutture di tipo "invasivo", perseguendo l'obiettivo del mascheramento edilizio e armonizzazione paesaggistica e architettonica, tali da integrarsi con il paesaggio urbano e risultare mitigate dal punto di vista estetico-visuale. Quanto sopra deve essere dimostrato con idonei elaborati (rendering), da allegare alla richiesta per la realizzazione degli impianti di che trattasi. Il palese mancato perseguimento di tali obiettivi, costituisce motivazione valida per il diniego dell'istanza.
6. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio di cui al precedente art. 4.
7. Per il centro storico, definito dal vigente Piano Regolatore Generale attraverso l'art. 59 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, sussiste il divieto di nuove installazioni favorendo, in accordo con i gestori, le delocalizzazioni delle attuali in luoghi compatibili con l'obiettivo della tutela storico-architettonica della città. Rimane in vigore la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/02/2014. Nel centro storico il divieto non sussiste qualora i nuovi impianti possano essere installati all'interno di antenne di altri Gestori già esistenti, ovvero siano tali da poter consentire la sostituzione delle antenne esistenti con altre capaci di ospitare i dispositivi di più Gestori, a condizione che il numero delle antenne ante e post operam rimanga invariato. L'ingombro geometrico delle antenne post operam non deve essere maggiore di quello ante operam.
8. Al momento della redazione del presente Regolamento, risultano installati in tutto il territorio del Comune di Fermo gli impianti per telefonia cellulare di cui all'allegato 1.
9. Le aree individuate per l'installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare e di trasmissione dati sono quelle descritte nell'allegato 2. In ciascuna delle aree individuate, potrà essere realizzata una sola macrostazione. I nuovi impianti per la trasmissione dati di cui all'art 35 comma 4 D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e successivamente modificato dal D.L. 179/2012) potranno essere collocati solo su edifici esistenti, con esclusione di nuove strutture di sostegno installate a terra.
10. Con riferimento all'art. 87, comma 9 del D. Lgs. 259/2003, si stabiliscono le seguenti ulteriori forme di semplificazione amministrativa, si stabilisce che per nuove installazioni presso gli impianti sportivi di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 12/2017, il dislivello di 15 metri, ricompreso tra il centro dell'apparato e i piani di calpestio, non fa riferimento alle zone di transito ricomprese all'interno dei medesimi impianti quali i percorsi di emergenza, le vie di fuga, gli accessi, ecc., in quanto non interessate da esposizioni permanenti. Tali zone dovranno essere opportunamente individuate negli elaborati di progetto.



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



ARTICOLO 9

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA

1. Fermi restando i divieti di installazione indicati all'art. 10 della L.R. 30/03/2017 n. 12, l'installazione di impianti di tele-radiodiffusione, ad esclusione dei ponti radio, potrà essere possibile solo in conformità all'art.16 della L.R. 30/03/2017 n. 12.
2. Qualora, alla data della eventuale richiesta presentata da un gestore, la Regione non avesse proceduto all'espletamento delle procedure previste dalle vigenti leggi, potrà essere autorizzata l'installazione in via provvisoria dell'impianto, previo atto di impegno per l'adeguamento alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dalla Regione medesima, compresa la delocalizzazione dello stesso.

ARTICOLO 10

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dai precedenti articoli, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.

ARTICOLO 11

CONTROLLI

1. I Comuni, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2017, esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della stessa legge regionale, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.

ARTICOLO 12

CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Catasto degli Impianti è disciplinato dall'art. 9 della L.R. 30/03/2017 n. 12 come di seguito integralmente riportato: *“comma 1. E' istituito presso l'ARPAM il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001. comma 2. Il Catasto di cui al comma 1 contiene i dati e le informazioni di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale. comma 3. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di*



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



informazioni e dati necessari allo scopo. comma 4. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale di cui al comma 1 per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)).”.

ARTICOLO 13

RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Le azioni di risanamento degli Impianti sono disciplinate dall'art. 14 della L.R. 30/03/2017 n. 12, come di seguito integralmente riportato: *“Comma 1. A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. Comma 2. Le azioni di risanamento: a) sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPAM, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione; b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti; c) sono attuate a cura e spese dei titolari. Comma 3. Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi. Comma 4. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati”.*

ARTICOLO 14

IMPIANTI PROVVISORI

1. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile avviene secondo le disposizioni dall'art. 8 della L.R. n.12/2017 e s.m.i..
2. L'ubicazione di tali impianti deve essere conforme a quanto previsto dal Piano.
3. Nel caso di eventi di particolare interesse nazionale o internazionale, è ammessa l'installazione di impianti provvisori, la cui temporaneità sia commisurata alla durata degli eventi stessi. In tali casi le aree interessate dovranno essere individuate concordemente all'Amministrazione, che fisserà anche i termini temporali entro cui gli impianti di cui al presente comma dovranno essere rimossi.

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Gli adempimenti per l'entrata in esercizio degli impianti di telefonia cellulare seguono la procedura prescritta dalla normativa di settore specifica di riferimento.



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



ARTICOLO 16

INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, nel rispetto di quanto previsto dai principi di Agenda 21 Locale, riguardante la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.
2. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto materiale divulgativo redatto di concerto con l'ASUR e l'ARPAM, competenti per territorio.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni.

ARTICOLO 17

ITER PROCEDIMENTALE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE VARIANTE

1. L'iter procedimentale per l'entrata in vigore della presente variante è disciplinato dalla normativa di settore specifica di riferimento e da quella urbanistica vigente.

ARTICOLO 18

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti comunitari, Nazionali e Regionali, s'impegna, nel corso delle future trattative con le compagnie gestrici di tecnologia telefonica radiomobile, a promuovere lo spostamento degli impianti ubicati nelle seguenti località in considerazione della peculiare densità residenziale circostante, con contestuale individuazione di aree alternative:
 - Via A. Mario;
 - Cimitero;
 - Viale Magellano, contrada San Francesco.Ad avvenuta delocalizzazione dei predetti impianti, gli stessi devono intendersi non più idonei per installazioni di impianti telefonica radiomobile o quant'altro assimilabile.
2. Detti impegni potranno realizzarsi immediatamente dopo l'adozione del Regolamento e del Piano delle Antenne, attraverso la libera autonomia contrattuale dell'Amministrazione, in pendenza di contrattazione e concertazione con le compagnie gestrici, anche attraverso forme di incentivazione di natura economica.
3. All'adozione della variante del Piano delle Antenne, entrano in vigore le misure di salvaguardia di cui agli artt 1, 2, 3, 4, 5, 8 (limitatamente agli impianti esistenti e agli impianti per i quali è prevista la delocalizzazione ex art.18 del Regolamento stesso), 11, 13, 14 comma 3 e 18 del presente Regolamento.



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



ALLEGATO 1: prospetto degli impianti di telefonia cellulare risultanti in attività al momento della redazione del presente Regolamento – ottobre 2018

Impianto n.	Gestore	Ubicazione	Sommarie note descrittive
1	Vodafone	Copertura di edificio privato residenziale condominiale multipiano in via Guido Rossa (zona Tre Archi)	Stessa copertura di edificio su supporti distinti
2	Wind-3	Copertura di edificio privato residenziale condominiale multipiano in via Guido Rossa (zona Tre Archi)	
3	Wind-3	Palo a terra, Contrada Paludi 261; zona rurale	Co-ubicazione
4	Telecom	Palo a terra, Contrada Paludi 261; zona rurale	
5	Vodafone	Copertura dell'Hotel Royal, piazza Piccolomini (Casabianca)	
6	Telecom	Copertura del Charly Hotel, Lido di Fermo, via Nazionale, 78	Stessa copertura di edificio su supporti distinti
7	Wind-3	Copertura del Charly Hotel, Lido di Fermo, via Nazionale, 78	
8	Wind-3	Copertura del Charly Hotel, Lido di Fermo, via Nazionale, 78	
9	Telecom	Palo a terra in frazione Monte Marino, località Monte Secco	
10	Vodafone	Palo a terra in area del depuratore, San Michele	
11	Telecom	Traliccio multi-impianti a La Montagnola, via Colle Vissiano	Co-ubicazione
12	Vodafone	Traliccio multi-impianti a La Montagnola, via Colle Vissiano	
13	Wind-3	Traliccio multi-impianti a La Montagnola, via Colle Vissiano	
14	Vodafone	Palo a terra, Contrada Campiglione; zona rurale	Co-ubicazione
15	Telecom	Palo a terra, Contrada Campiglione; zona rurale	
16	Wind-3	Copertura di edificio residenziale privato in via Bore di Tenna, 43	
17	Wind-3	Traliccio multi-impianti in via Fra' Marcellino	Co-ubicazione
18	Wind-3	Traliccio multi-impianti in via Fra' Marcellino	
19	Vodafone	Traliccio multi-impianti in via Fra' Marcellino	
20	Telecom	Traliccio multi-impianti in via Fra' Marcellino	
21	Telecom	Palo a terra, cimitero di Capodarco	Co-ubicazione
22	Vodafone	Palo a terra, cimitero di Capodarco	
23	Telecom	Palo a terra, cimitero del Capoluogo	Co-ubicazione
24	Vodafone	Palo a terra, cimitero del Capoluogo	
25	Wind-3	Palo a terra, cimitero del Capoluogo	
26	Wind-3	Tetto di edificio privato, zona San Francesco	
27	Wind-3	Campanile del Duomo, piazza Girfalco	



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



28	Vodafone	Campanile del Duomo, piazza Girfalco	
29	Telecom	Campanile della chiesa di San Domenico, in via F. Adami	
30	Vodafone	Tetto di edificio privato in via A. Mario	
31	Wind-3	Traliccio a terra su piazzola autostradale, a Sant'Anna	Co-ubicazione
32	Wind-3	Traliccio a terra su piazzola autostradale, a Sant'Anna	
33	Telecom	Palo a terra in Contrada Caldarette, 47; zona rurale	Stessa particella catastale su supporti distinti
34	Vodafone	Palo a terra in Contrada Caldarette, 47; zona rurale	
35	Vodafone	Palo a terra accanto a cavalcavia autostradale, Marina Palmense	
36	Telecom	Palo a terra, Contrada Cugnolo; zona rurale	Co-ubicazione
37	Wind-3	Palo a terra, Contrada Cugnolo; zona rurale	



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo



ALLEGATO 2: prospetto delle Aree ritenute idonee per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base, rappresentate anche nel relativo elaborato grafico

AREA	Ubicazione	Sommario note descrittive. Nota comune: ciascuna area viene individuata da circonferenza avente raggio di 200 metri
A	San Marco alle Paludi, area artigianale/produttiva indicata nel P.R.G. vigente come LC16, con adiacente area con impianti sportivi (campo da calcio, pista per minimoto)	Centro della circonferenza in corrispondenza dell'intersezione tra il lato comune ai campi di calcio e la pista di minimoto e il lato nord della pista di minimoto
B	Girola, rotatoria stradale lungo la S.P. 157 in corrispondenza del Km 1+800	Centro della circonferenza coincidente con il centro geometrico della rotatoria stradale
C	Capoluogo, via di Crollanza, Circolo del Tennis	Centro della circonferenza: vedasi la seguente Figura 1
D	Contrada San Martino, S.P. n.56, Autoparco Comunale	Centro della circonferenza: vedasi la seguente Figura 2



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo




Figura 1: ubicazione del centro nominale (punto C) della circonferenza che individua l'area C



CITTA' DI FERMO

Provincia di Fermo




Figura 2: ubicazione del centro nominale (punto D) della circonferenza che individua l'area D